



Sintesi delle disposizioni della Legge di Stabilità 2021 che interessano gli Istituti Agidae

*E' stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n.46 della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (**Legge di Bilancio 2021**), entrata in vigore il 1 gennaio 2021. Riepiloghiamo le principali novità di carattere lavoristico, previdenziale e fiscale, che possono interessare gli Istituti associati AGIDAE.*

Art. 1 commi 10-19

**Esonero contributivo
per assunzioni a
tempo indeterminato
per giovani under 36 e
donne**

Viene modificato l'esonero contributivo previsto dall'art.1, commi 100-105 e 107 della Legge n.205/2017, per il biennio 2021-2022.

In particolare per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato** effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del **100%**, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.

Analogo incentivo è previsto per l'assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

Rimane confermata la condizione per cui il lavoratore non sia occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, con l'eccezione di eventuali periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporti a tempo indeterminato e la portabilità del residuo in caso di nuova assunzione a tempo indeterminato.

Per le assunzioni di **donne lavoratrici** effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'art. 4, commi 9-11 della Legge 92/2021 è riconosciuto nella misura del **100%**, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Art. 1 commi 23-26 Conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili	E' stato incrementato di 50 milioni di euro il Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio.
Art. 1 comma 279 Rinnovo contratti a tempo determinato	È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta- anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015: – esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; – esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; – altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.
Art. 1 commi 300-306 Estensione dei trattamenti di integrazione salariale	I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 1 commi 306-308 Esonero contributivo per i datori che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale	Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruiti nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Art. 1 commi 309-311 Blocco dei licenziamenti	E' stato esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Art. 1 comma 363 Congedo obbligatorio di paternità	Incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l'anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.
Art. 1 comma 481 Misure a favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave	Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in smartworking anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Art. 1 comma 514 Contributo alle scuole paritarie che accolgono ragazzi disabili	E' stato incrementato di 70 milioni di euro il contributo alle scuole paritarie, previsto dalla legge n. 89 del 2016, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti. Il contributo annuo è di 94,3 milioni di euro per il 2021.

Art. 1 commi 1099-1100 Anticipo utilizzo del credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro	Il credito d'imposta per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro (introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.
Art. 1 comma 1135 Istituzione del fondo per il sostegno delle Associazioni del Terzo settore	È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19.